



Città di Portogruaro

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI, AUSILI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E PATROCINI

Approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del 25.2.1993 - testo coordinato a seguito delle
modifiche apportate con deliberazione del consiglio comunale n. 146 del 27.11.1996.

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali

Artt. 1-3

TITOLO II - Interventi contributivi in favore di singoli o nuclei familiari per fronteggiare situazioni di bisogno o indigenza e per rendere effettivo il diritto allo studio ed agevolare i compiti educativi delle famiglie.

CAPO I - Interventi volti a fronteggiare situazioni di bisogno o indigenza ed a rendere effettivo il diritto allo studio - Artt. 4-12

CAPO II - Pagamento rette di ricovero - Artt. 12-13

CAPO III - Interventi d'urgenza o di modesta entità Art. 14

TITOLO III - Interventi in favore di soggetti che svolgono attività od iniziative di pubblico interesse.

CAPO I - Disposizioni generali Artt. 15-16

CAPO II - Disposizioni relative alle sovvenzioni e ai contributi - Artt. 17 -20

CAPO III - Patrocini ed interventi di modesta entità -Artt. 21-22

TITOLO IV - Albo dei beneficiari

Artt. 23-24

TITOLO V - Disposizioni finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune di Portogruaro, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina, in attuazione all'art. 12 della Legge n° 7.8.1990 n° 241, e delle altre disposizioni di legge in materia, i criteri e le modalità cui intende attenersi in materia di concessione di sussidi, ausili, sovvenzioni, contributi e patrocini (attività contributiva).

Art.2

1. Gli interventi contributivi del Comune sono orientati al perseguimento delle finalità contemplate nell'art. 2 dello Statuto Comunale.

2. A tal fine l'attività contributiva del Comune, nei limiti delle risorse disponibili, si sviluppa nei seguenti ambiti:

- a) interventi in favore di singoli o nuclei familiari per contribuire al superamento di loro situazioni di bisogno o indigenza oppure per favorire l'attuazione del diritto allo studio;
- b) interventi in favore di soggetti che svolgono attività o iniziative di pubblico interesse.

Art.3

1. Il Consiglio Comunale approva il programma o i programmi degli interventi contributivi di cui al presente Regolamento, articolati per ambiti e settori di intervento, sulla base delle finalità indicate nel documento programmatico e previsionale, del bilancio di previsione pluriennale e di quello annuale e tenuto conto, altresì, del ruolo e degli interventi concorrenti di altri soggetti pubblici o privati. I predetti programmi degli interventi contributivi di norma sono adottati contemporaneamente all'approvazione del bilancio di previsione e comunque entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di bilancio; essi possono essere successivamente modificati dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione.

2. Nelle more dell'approvazione dei predetti programmi, potranno essere comunque effettuati gli interventi di cui al TITOLO II ed agli artt. 21 e 22 del presente regolamento, secondo i criteri stabiliti nei programmi relativi all'anno precedente ed entro i limiti dei relativi stanziamenti contenuti nel Bilancio di competenza.

TITOLO II - INTERVENTI CONTRIBUTIVI IN FAVORE DI SINGOLI O NUCLEI FAMILIARI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI BISOGNO O INDIGENZA E PER RENDERE EFFETTIVO IL DIRITTO ALLO STUDIO ED AGEVOLARE I COMPITI EDUCATIVI DELLE FAMIGLIE.

CAPO I - INTERVENTI VOLTI A FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI BISOGNO O INDIGENZA ED A RENDERE EFFETTIVO IL DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 4

1. Con gli interventi di cui al presente capo il Comune intende:

- a) affrontare situazioni di bisogno temporaneo o permanente (indigenza) del singolo o del nucleo familiare e favorirne il superamento, così promuovendo il libero sviluppo della persona;
- b) rendere effettivo il diritto allo studio ed agevolare i compiti delle famiglie favorendo il superamento di situazioni di bisogno temporaneo o permanente dovute a disagio economico, familiare, sociale o psico-fisico che impediscano o rendano difficile l'adempimento dell'obbligo scolastico e l'ulteriore prosecuzione degli studi.

2. Nella programmazione degli interventi di cui al comma 1 il Comune tiene conto del ruolo e delle iniziative degli altri soggetti, pubblici o privati, operanti in ambito socio-assistenziale od educativo.

Art. 5

1. Il Comune effettua gli interventi di cui al presente capo mediante l'erogazione a singoli o nuclei familiari residenti nel Comune di Portogruaro, che si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 4, di sussidi ed ausili.

2. I sussidi e gli ausili sono concessi in denaro oppure in tutto od in parte sotto forma di vantaggi economici.

3. Quando esistano motivate ed accertate controindicazioni all'erogazione diretta al beneficiario, si provvede con quietanza a favore di altre persone di fiducia, quali parenti, operatori del servizio comunale di assistenza, altri operatori sociali.

4. In casi di particolari gravità ed emergenza possono usufruire di ausili anche le persone ed i nuclei familiari non residenti nel Comune.

Art. 6

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per nucleo familiare: coniugi, figli, parenti ed altre persone conviventi, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca solidarietà.
- b) per sussidio: un intervento atto a concorrere in via generale al superamento dello stato di indigenza del nucleo familiare o del singolo.
- c) per ausilio: un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà del nucleo familiare o della persona dovuto a cause straordinarie ed a carattere episodico.
- d) per vantaggio economico: la concessione sotto varie forme dell'uso di un bene comunale o l'erogazione di un servizio comunale senza corrispettivo o a tariffa agevolata.

Art. 7

1. I sussidi, di durata al massimo annuale, rinnovabili, vengono concessi per situazioni permanenti di bisogno (indigenza) e vengono determinati nel loro ammontare confrontando le effettive disponibilità economiche del richiedente e del suo nucleo familiare con i requisiti propri di uno stile di vita dignitoso, calcolati sulla base dei costi dei beni e dei servizi essenziali.

I relativi parametri vengono approvati dal Consiglio Comunale all'interno dei programmi di cui all'art. 3.

2. Gli ausili vengono concessi per situazioni contingenti di particolare difficoltà del nucleo familiare o della persona e vengono determinati nel loro ammontare tenuto conto dell'incidenza dell'evento straordinario o particolare sulla situazione economica del singolo o del suo nucleo familiare.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 vengono determinati e quantificati anche tenendo conto della disponibilità e dell'impegno degli assistiti ad operare effettivamente, nei limiti delle loro possibilità, per superare la situazione di bisogno e raggiungere l'autosufficienza.

Art. 8

1. Le istanze di "sussidi ed ausili ", vanno presentate, di norma, su appositi moduli predisposti dall'Ufficio Servizi Sociali.

2. Il procedimento amministrativo relativo alla concessione dei benefici di cui al comma 1 deve concludersi entro il termine di 60 giorni.

3. Gli interessati nell'istanza dovranno indicare i motivi e le finalità del beneficio richiesto.

4. Le richieste di ausili o di nuovi sussidi vanno presentate di volta in volta; per il rinnovo dei sussidi, l'Ufficio Servizi Sociali comunale accerta la persistenza dello stato di bisogno e predispose l'elenco delle persone o nuclei familiari il cui sussidio per l'anno successivo va confermato, variato o revocato.

Art. 9

1. Per valutare lo stato di bisogno e quindi per decidere sulla concessione o meno del beneficio e sulla sua giusta quantificazione, l'Amministrazione accerta le condizioni economiche complessive e le eventuali situazioni di disagio sociale, fisico o psicologico del soggetto e del nucleo familiare cui il beneficio va erogato, attraverso l'acquisizione delle informazioni e documentazioni utili allo scopo.

2. L'interessato può sostituire la documentazione da allegare all'istanza con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta ai sensi dell'art. 4 della Legge 4.1.68 n° 15; è tuttavia fatta salva la facoltà degli uffici di richiedere informazioni integrative o la presentazione di documenti ritenuti necessari.

3. Il richiedente deve dichiarare nello stesso modo l'eventuale esistenza di benefici concessi da altri enti pubblici; egli deve, inoltre, impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione della sua situazione o del nucleo familiare, rilevante ai fini della concessione del beneficio o alla prosecuzione dell'erogazione dei sussidi.

4. In casi di particolare gravità, quando i soggetti da assistere non siano in grado di provvedere alla cura dei propri interessi e non abbiano chi vi provveda per loro, il Comune avvia e svolge d'ufficio i procedimenti per l'erogazione dei benefici.

Art. 10

1. Quando venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese o delle dichiarazioni presentate, il Comune si riserva di procedere al recupero dei benefici erogati e di compiere gli altri atti previsti dalla Legge.

2. Gli Uffici accertano l'esistenza di persone tenute agli alimenti in favore dei richiedenti e dei beneficiari di interventi comunali ai sensi degli artt. 433 e seguenti del Codice Civile, al fine di sollecitarne, con tutti i mezzi opportuni, il previsto intervento.

Art. 11

1. L'istanza viene completata da una relazione tecnica a cura dell'Ufficio Servizi Sociali contenente l'anamnesi sociale, il riepilogo dei dati e la formulazione di valutazioni e proposte.

2. L'Ufficio Servizi Sociali predispone il piano degli interventi e l'ordine delle priorità in base alla gravità della situazione psico-fisica e socio-economica della persona o del nucleo familiare.

Art. 12

1. La Giunta Comunale, periodicamente, approva ed aggiorna il piano degli interventi e l'ordine delle priorità.

CAPO II - PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO

Art. 13

1. La richiesta di contribuzione per pagamento rette di ricovero in strutture residenziali socio-assistenziali o educative, va presentata all'Ufficio Servizi Sociali corredata della documentazione necessaria a precisare le condizioni economiche complessive del richiedente, del suo nucleo familiare e di eventuali soggetti tenuti all'erogazione degli alimenti.

2. Si applicano le disposizioni contenute negli artt. 9 e 10.

3. La contribuzione per il pagamento rette può essere richiesta da coloro che, ai sensi della legislazione vigente, abbiano nel Comune di Portogruaro il domicilio di soccorso.

4. Il Comune assume a suo carico il pagamento della retta quando il ricoverato sia persona sola, indigente, senza familiari o parenti tenuti per legge agli alimenti e in grado di contribuire, come previsto dall'art.433 del Codice Civile. Qualora il ricoverato disponga di mezzi, anche se insufficienti, o vi siano altre persone obbligate a contribuire, l'Ufficio Servizi Sociali

propone la quota a carico dell'interessato e degli obbligati, determinata in base alle loro condizioni economiche, e la quota a carico dell'Amministrazione Comunale. Nei casi di necessità e d'urgenza il Comune può anticipare le quote dovute dalle persone obbligate agli alimenti, riservandosi di agire con ogni mezzo legale nei confronti degli inadempienti.

5. Sulle richieste provvede la Giunta Comunale entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

CAPO III - INTERVENTI D'URGENZA O DI MODESTA ENTITA'

Art. 14

1. La concessione di ausili a persone o nuclei familiari che necessitino di immediata assistenza può essere comunque disposta, senza ulteriori formalità, dal Sindaco, sotto forma di vantaggi economici o di erogazioni in denaro, nell'ambito di un apposito fondo destinato con atto di Giunta a queste finalità; per i relativi pagamenti può essere utilizzato il Servizio di Economato.

TITOLO III - INTERVENTI IN FAVORE DI SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' OD INIZIATIVE DI PUBBLICO INTERESSE.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 15

1. Il Comune interviene in favore dei seguenti soggetti:

- a) istituzioni ed enti pubblici non economici;
- b) organismi dotati di personalità giuridica privata ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile e norme connesse, associazioni non riconosciute, comitati ed enti religiosi, i quali, tutti, non abbiano scopi di lucro;
- c) organismi di volontariato di cui alla L. 11.8.91 n° 266;
- d) società cooperative di solidarietà sociale di cui alla Legge 8.11.91 n° 381;
- e) in casi particolari, per iniziative di speciale rilievo per la collettività locale e senza scopo di lucro, possono essere concessi contributi o patrocini anche a singoli privati.

2. Gli interventi comunali consistono nell'erogazione di sovvenzioni, contributi o nella concessione di patrocini. Sovvenzioni e contributi possono essere concessi in denaro oppure, in tutto od in parte, sotto forma di vantaggi economici come definiti all'art. 6.

3. I soggetti di cui al precedente primo comma, per accedere ai benefici comunali, devono svolgere attività o iniziative di pubblico interesse in uno o più dei seguenti settori:

- a) assistenza, sicurezza sociale o promozione della salute pubblica;
- b) educazione e cultura, ivi compresa la promozione di scambi culturali ed educativi tra i giovani del Comune e quelli di altre comunità;

- c) sviluppo economico: attività ed iniziative volte alla valorizzazione economica delle risorse locali;
- d) sport e tempo libero;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) altre attività ed iniziative di generale interesse.

4. Tutte le attività ed iniziative di cui al comma 3 devono essere rivolte a beneficio della collettività locale.

Art. 16

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende:

- a) per sovvenzione: l'erogazione di finanziamenti a fondo perduto a sostegno dell'attività di terzi quando essa sia ritenuta di rilevante interesse per la collettività e non sia in grado di autofinanziarsi completamente.
- b) per contributo: l'erogazione di benefici economici a terzi per l'effettuazione di specifiche iniziative riconosciute di rilevante interesse pubblico.
- c) per patrocinio: la concessione agli organizzatori di specifiche iniziative di rilevante interesse collettivo dell'autorizzazione di descrivere pubblicamente l'iniziativa stessa come patrocinata dal Comune di Portogruaro e/o il conferimento, in occasione di tali iniziative, di targhe, trofei ecc.

CAPO II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SOVVENZIONI E AI CONTRIBUTI

Art. 17

1. Le domande per la concessione delle sovvenzioni e dei contributi di cui ai precedenti articoli 15 e 16 sono presentate al Sindaco, nel termine di decadenza del 30 settembre dell'anno precedente a quello per il quale si chiede l'intervento del Comune.

2. Le domande devono contenere o essere corredate da:

- a) una descrizione della natura giuridica del richiedente e dei suoi ambiti di intervento, oppure copia dell'atto costitutivo e dello Statuto associativo, qualora non già agli atti del Comune;
- b) ogni altra indicazione utile a precisare scopi e attività del richiedente;
- c) una descrizione dell'attività in corso e di quella che si intende svolgere nell'anno successivo, che permetta di valutarne i costi e la rispondenza con gli indirizzi programmatici del Comune;
- d) una dichiarazione circa l'esistenza o meno di altri benefici da parte di Enti Pubblici nell'anno precedente a quello cui si riferisce la domanda.

3. L'istante dovrà impegnarsi, inoltre, a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati esposti e dovrà fornire le informazioni o i documenti che eventualmente verranno richiesti dagli uffici.

4. La Giunta Comunale, in esecuzione dei programmi consiliari, sulla base delle domande pervenute e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, individua i beneficiari, determina i singoli benefici e le modalità di erogazione. L'erogazione del saldo del beneficio (se in denaro) è subordinata alla presentazione, da parte del beneficiario, di adeguato rendiconto dell'attività svolta e di una dichiarazione dalla quale risulti che il beneficio è stato utilizzato nei modi e per le finalità per cui era stato concesso.

5. Il beneficiario deve, se richiesto dagli uffici, porre a loro disposizione la documentazione relativa all'attività sovvenzionata.

Art. 18

1. I contributi vengono concessi a titolo di concorso agli oneri relativi allo svolgimento di specifiche iniziative che abbiano luogo in ambito comunale o abbiano comunque particolare interesse per la collettività locale.

2. Per la presentazione delle istanze, la formazione del programma degli interventi, la concessione e l'erogazione dei contributi si applica quanto disposto per le sovvenzioni all'art. 17 con la seguente precisazione: l'istanza dovrà essere corredata da una dettagliata descrizione, anche sotto l'aspetto economico, dell'iniziativa per la quale è richiesto il contributo.

3. Il contributo può essere erogato in unica soluzione, dietro presentazione di adeguato rendiconto o, in casi particolari, mediante un acconto al momento dell'avvio dell'iniziativa ed il saldo a consuntivo. Il beneficiario, se richiesto, deve porre a disposizione degli uffici la documentazione relativa all'iniziativa cui il contributo si riferisce.

4. La Giunta Comunale è autorizzata, nel caso di manifestazioni, iniziative o progetti di rilevante interesse collettivo, promossi da terzi, a partecipare direttamente all'organizzazione degli stessi, sia assumendo una parte della spesa sia concedendo un contributo ai promotori nei limiti dello stanziamento di Bilancio.

Nei casi di cui al presente comma si prescinde dal termine di presentazione della relativa domanda.

Art. 19

1. Qualora i rendiconti di cui agli artt. 17 e 18 non vengano depositati entro i termini prescritti senza giustificati motivi o da essi risulti che le attività od iniziative finanziate non sono state attuate, in tutto od in parte, o hanno goduto di introiti non previsti, il Comune procede alla riduzione o revoca del beneficio e al recupero di quanto erogato.

Art. 20

1. Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione dei programmi di cui all'art. 3 o di loro successive modifiche, può stabilire criteri per la riapertura generalizzata o settoriale dei termini per la presentazione di domande di sovvenzioni o contributi.

CAPO III - PATROCINI ED INTERVENTI DI MODESTA ENTITA'

Art. 21

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative o progetti di rilevante interesse collettivo, è concesso su istanza degli interessati dal Sindaco, fatte salve le competenze della Giunta in materia di assunzione degli impegni a bilancio. Per le iniziative patrocinate il Comune può concedere coppe, targhe, riconoscimenti e autorizzare l'uso dello stemma comunale.
2. Il patrocinio è concesso a fronte di specifica domanda in carta libera che il richiedente deve presentare almeno 60 giorni prima della data dell'iniziativa. La domanda deve essere integrata dal programma e da ogni altra informazione o documentazione utile, ivi comprese le autorizzazioni di competenza di altre pubbliche autorità.
3. La decisione del Sindaco, anche se negativa, va inviata ai richiedenti almeno 30 giorni prima della data dell'iniziativa per la quale era stato richiesto il patrocinio.
4. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto attraverso i mezzi di promozione dell'iniziativa. Nei manifesti, avvisi ecc. che pubblicizzano l'iniziativa patrocinata, l'indicazione del "patrocinio del Comune di Portogruaro" può essere posta in subordine solo all'alto Patronato del Presidente della Repubblica, al patrocinio di organismi internazionali di collaborazione inter-statuale, al patrocinio della Regione e della Provincia, con priorità su altri eventuali patrocini o riconoscimenti di altro genere.
5. La concessione del patrocinio impegna il beneficiario a riservare al Comune un adeguato coinvolgimento, a livello rappresentativo, nell'iniziativa.

Art. 22

1. Nel quadro degli atti programmatici del Comune, il Sindaco, con proprio provvedimento, su richiesta degli interessati, può concedere, con procedimento semplificato, vantaggi economici di modesta entità quali l'uso per breve tempo di spazi, strutture ed attrezzature comunali a titolo gratuito o a tariffa ridotta ai soggetti di cui all'art. 15.

TITOLO IV - ALBO DEI BENEFICIARI

Art. 23

1. E' istituito l'elenco dei soggetti, comprese le persone fisiche, a favore dei quali sono stati erogati, in ciascun esercizio finanziario, sussidi, ausili, contributi, sovvenzioni, a carico del bilancio comunale.
2. L'elenco è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti cui sono stati erogati benefici nel corso del precedente esercizio. L'elenco è sottoscritto, entro tale data, dal Sindaco.
3. Copia dell'elenco è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 24

1. L'elenco è suddiviso in due sezioni: la prima relativa agli interventi di cui al titolo II e la seconda relativa agli interventi di cui al titolo III del presente regolamento. La seconda sezione è a sua volta suddivisa in settori d'intervento, ordinati come appresso:

- a) assistenza, sicurezza sociale e promozione della salute pubblica;
- b) educazione e cultura;
- c) sviluppo economico;
- d) sport e tempo libero;
- e) tutela valori ambientali;
- f) altre attività ed interventi di generale interesse.

2. Per ciascun soggetto beneficiario degli interventi comunali di cui al presente regolamento, nell'elenco sono indicati:

- a) cognome e nome, data e luogo di nascita, indirizzo (per le persone fisiche) oppure denominazione o ragione sociale, sede e natura giuridica (negli altri casi);
- b) oggetto, importo o valore economico dei benefici erogati nell'anno;
- c) disposizioni di legge in base alle quali i benefici sono stati concessi (e/o norma regolamentare).

3. La seconda sezione dell'elenco può essere consultata da chiunque.

4. I dati relativi alla prima sezione possono essere resi pubblici solo nel loro ammontare complessivo, mentre quelli disaggregati possono essere resi noti a terzi solo quando il Sindaco, su motivata richiesta di chi vi abbia interesse, lo consenta.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

1. I rapporti tra il Comune e le istituzioni di cui all'art. 23 della Legge 142/90, gli enti dipendenti o soggetti istituzionalmente a vigilanza comunale sono regolati in base alle convenzioni, agli statuti o agli atti di fondazione approvati dal Consiglio Comunale.